

Convegno

RSPP mediatore della sicurezza, buone prassi in Edilizia e prospettive normative

RSPP mediatore della sicurezza: gli ultimi orientamenti giurisprudenziali e le prospettive di riforma del D.Lgs. n.81/2008

Mario Gallo

Esperto Ministero del Lavoro e P.S.

Bologna, 10 ottobre 2023



Evoluzione normativa



Caso «Galeazzi» – Ottobre 1997

- L'art. 7 della **Direttiva 89/391/CEE** stabilisce che il **datore di lavoro** “...designa uno o più lavoratori per occuparsi delle **attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento**”.
- Sulla base di tale principio il legislatore italiano ha edificato una **disciplina in chiaroscuro**, che affianca al datore di lavoro la figura del RSPP

D.Lgs. 626/1994

D.Lgs. 195/2003

D.Lgs. 81/2008

RSPD manager e mediatore della sicurezza

Nella prassi aziendale la figura del RSPD ha subito, di fatto, specie nell'ultimo decennio un processo evolutivo che frequentemente lo porta ad essere un **manager** e **mediatore** della salute e della sicurezza, sempre più impegnato in **processi operativi** a volte anche molto differenziati tra di loro con l'assunzione:

- di **incarichi gestionali** (es. facility management), **dirigenziali** o addirittura di **delegato** del datore di lavoro
- dell'incarico di **manager HSE**
- dell'incarico di **formatore**
- di **vigilanza operativa**

Profili dell'attività del RSPP focalizzati dalla giurisprudenza

Posizione di garanzia e colpa professionale

Autonomia

Obbligo di diligenza

Collaborazione nella valutazione dei rischi

Potere-dovere di segnalazione e inerzia del datore di lavoro

Rapporto con le scelte economiche datoriali

Sommatoria di diversi incarichi




Il RSPP consulente strutturato del datore di lavoro

- La Cassazione in molteplici occasioni ha affermato, graniticamente, che il **RSPP non ha un ruolo operativo** ma, per effetto delle attribuzioni previste dall'art.33 del D.Lgs. n. 81/2008 al SPP, lo stesso ha importanti «**funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico ma non ha poteri gestori che possano fondare un'autonoma sfera di responsabilità**»
- Il RSPP è un fondamentale **ausiliario strategico** del datore di lavoro che, pur se privo di un effettivo potere decisionale, può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con **imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline**, abbia dato un **suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio**, inducendo, così, il datore di lavoro, ad **omettere** l'adozione di una doverosa misura prevenzionale (*cfr. da ultimo Cass. pen. 18 settembre 2023, n. 37991*)

Mediazione tra scelte economiche e scelte prevenzionali

Cass. pen. Sez. Unite -
18 settembre 2014, n.
38343


- Il RSPP ha l'obbligo di svolgere in **autonomia**, nel rispetto del **sapere scientifico e tecnologico**, il compito di informare il datore di lavoro e di **dissuaderlo** da scelte magari **economicamente seducenti** ma esiziali per la sicurezza.
- Qualora il RSPP svolga, invece, anche dei **compiti di natura direttiva** pur in assenza della formale qualifica di dirigente egli risponderà come **dirigente di fatto** (art. 299 del D.Lgs. n.81/2008)



Ingerenza del RSPP nelle attività operative

Cass. pen. Sezione IV -
31 gennaio 2013, n.
4958

- Il RSPP è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore qualora abbia assunto **posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori**, così da poter loro impartire **ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire**.



Segnalazioni, verifica e inerzia del datore di lavoro

Cass. pen. Sezione IV - 28
novembre 2022, n. 45135

- Risponde in concorso con il datore di lavoro il **RSPP** non avendo **raccomandato** le “**verifiche periodiche sull'integrità delle catene, non avendo vigilato perché tali verifiche fossero compiute e non avendo predisposto un piano di lavoro e di sicurezza contenente previsioni in tal senso**”.

Cass. pen. Sezione IV - 11
marzo 2013, n. 11492

- In caso d'inerzia del datore di lavoro nell'attuare le **misure di adeguamento** suggerite il **RSPP è tenuto a reiterare la segnalazione**
- Non è sufficiente, pertanto, da parte del RSPP segnalare la carenza **una tantum**, ma qualora il datore di lavoro poi non si attivi sarà necessaria un'azione di sollecitazione

Rapporto RSPP – RLS: quali prospettive ?

Cass. pen. Sezione IV -
25 settembre 2023, n.
38914

- Il RLS è stato ritenuto anch'egli **responsabile dell'infortunio**, in concorso con il datore di lavoro, in quanto ha tenuto ad avviso dei giudici una **condotta omissiva**
- Secondo i giudici il RLS **non ha ottemperato** in alcun modo ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge (**art.50 D.Lgs. 81/2008**) «.....**consentendo** che il C.C. fosse adibito a **mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali**, senza aver ricevuto alcuna **adeguata formazione** e **non sollecitando in alcun modo** l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di **modelli organizzativi** in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, **nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D. (RSPP)....»**

Prospettive normative

- Il **processo di riforma normativa** sta proseguendo con il **D.L. n.48/2023** (cd. «decreto lavoro») e la messa a punto del **nuovo Accordo Stato – Regioni sulla formazione** che potrebbe migliorare sensibilmente il «**dialogo**» tra datore di lavoro (se formato correttamente) e il RSPP
- Una tappa importante potrebbe essere quella della **rimodulazione** della disciplina sul RSPP per quanto riguarda soprattutto:
 - ✓ **Il rapporto diretto con il datore di lavoro**
 - ✓ **Una definizione più puntuale dei compiti** (per scongiurare la deriva del «tuttologo»)
 - ✓ **La formazione**
 - ✓ **Divieto di delega di funzioni**

Convegno

RSPD mediatore della sicurezza, buone prassi in Edilizia e prospettive normative

**Grazie per
l'attenzione**

